NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E DI PRESTITI EMESSI DALLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 5

Le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, si applicano anche ai prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni stesse ed a quelli da emettere in futuro.

Versione in vigore dal 28 luglio 1987, non più in vigore dal 27 settembre 1987 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato |
| Estremi | Decreto-legge 27 luglio 1987, n. 302 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1987 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-locazione-di-immobili-ad-uso-non-abitativo-di-1987/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it